

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie – Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali, 26 giugno 1999, prot. n. 15900/1bis/20/102.9

Incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente del consiglio di amministrazione di una s.r.l. a capitale maggioritario del comune.

Al riguardo, anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali (Cass. Civ. n. 04168/95 del 16 marzo 1995), emerge una nuova ed elastica interpretazione del concetto di vigilanza che deve essere inteso nel senso di "comprendere ogni forma d'ingerenza o di controllo del comune nell'attività dell'ente controllato, senza necessità che la vigilanza medesima si espliciti nelle forme più penetranti dell'annullamento o dell'approvazione degli atti dell'ente medesimo. Il termine vigilanza dev'essere inteso, sul piano grammaticale e logico, nella sua più lata accezione e non in modo limitativo con riferimento ai soli tipici controlli tutori e di legittimità o a quelli (sostitutivi) sugli organi".

In tale accezione di vigilanza, ben può rientrare, il caso del comune che, disponendo di una quota azionaria, partecipa alla formazione della volontà sociale ed è in grado di concorrerne al funzionamento mediante la rappresentanza di un proprio consigliere in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società.

Per tali considerazioni sembrerebbe sussistente, salvo diversa verifica e valutazione in sede locale, la causa di incompatibilità di cui all'art. 3, n. 1, della legge 154/81, potendosi concretizzare quel conflitto di interessi tra controllore e controllato che la norma tende ad evitare.

Per completezza si significa che in sede di convalida andrà attivata la procedura prevista dall'art. 7 della legge 154/81".